

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

ai sensi dell'articolo 30 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

1. Il Comune di Longare istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30 per cento della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

Articolo 2 - Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
 - a) dell'artigianato;
 - b) del turismo;
 - c) della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - d) della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - e) della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - f) del commercio al dettaglio, e della somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) gli esercizi di compro oro;
 - b) le sale per scommesse e le sale da gioco in genere;
 - c) le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
 - a) i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
 - b) le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 5 - Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo, per l'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi, determinato, in sede di prima applicazione, con le percentuali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo 5. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente Regolamento, le percentuali del contributo possono essere modificate con provvedimento della Giunta Comunale.
2. In caso di riapertura, il contributo è pari al 100 per cento dell'imposta municipale propria (IMU), al 100 per cento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed al 100 per cento della tariffa sui rifiuti (TARI) dovuti dall'esercente per l'anno di riapertura e per i tre anni successivi.
3. In caso di ampliamento, il contributo è pari al 100 per cento dell'imposta municipale propria (IMU), al 100 per cento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed al 100 per cento della tariffa sui rifiuti (TARI) dovuti per l'anno di riapertura e per i tre anni successivi.
4. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
5. L'importo di ciascun contributo è quantificato dal responsabile dell'ufficio comunale competente alla gestione dei tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
6. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'articolo 1 del presente regolamento.
7. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

Articolo 6 - Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo del Comune di Longare, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di competenza del tributo, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.
2. L'articolo 1, comma 10 sexies, del d.l. 162/2019, introdotto dalla legge di conversione del 28/02/2020 n.8, ha prorogato per l'anno 2020 dal 28 febbraio al 30 settembre il termine massimo per la presentazione della domanda.
3. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, previo riscontro dell'Ufficio Commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

Articolo 7 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento si applica a far data dall'esercizio 2020.

Sommario

Articolo 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

Articolo 2 - Attività oggetto dell'agevolazione

Articolo 3 – Soggetti beneficiari del contributo

Articolo 4 - Esclusioni

Articolo 5 - Calcolo del contributo

Articolo 6 - Presentazione delle domande

Articolo 7 - Entrata in vigore del regolamento